



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(PROVINCIA DI RAGUSA)

N. 202/R.O.

del 07/08/2012

Oggetto: Regolamentazione del divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro.

IL SINDACO

VISTA la nota prefettizia n. 0023736 del 17 luglio con la quale, constatato che numerosi esercenti pubblici somministrano bevande alcoliche ed analcoliche in bicchieri e/o bottiglie di vetro che, in caso di risse possono essere utilizzati come armi pericolose, si invitano i destinatari ad adottare gli opportuni provvedimenti "al fine di prevenire e contrastare fenomeni di abuso e degrado urbano, nonché assicurare un'ordinata e rispettosa convivenza civile";

CONSIDERATA la necessità di provvedere in merito per il periodo estivo, al fine di evitare l'insorgenza di fenomeni rischiosi per la sicurezza pubblica, quali l'abbandono indiscriminato di bottiglie in vetro, bicchieri e lattine derivanti dal consumo di bevande, specie alcoliche, che possono essere utilizzati come armi estremamente pericolose;

RITENUTO necessario pervenire, anche in via sperimentale, ad una disciplina delle attività e dei servizi in grado di garantire qualità, ordine e sicurezza anche attraverso la previsione del divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine nell'ambito del territorio comunale, ad eccezione del servizio e del consumo al tavolo;

ATTESA la volontà di garantire una fruizione del territorio decorosa ed in condizioni di sicurezza ai numerosi turisti e residenti che frequentano le frazioni balneari durante la stagione estiva;

VISTI gli artt. 191 e 192 del D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 che detta "Norme in materia ambientale";

VISTO l'art. 54 c. 4 e c. 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

ORDINA

- Nel periodo dal 7 agosto al 15 settembre 2012, dalle ore 21.00 alle ore 6.00, per evitare l'insorgere di fenomeni di intolleranza e mancato rispetto delle persone e dei luoghi:

- 1) L'assoluto divieto di vendita da parte di esercenti, a qualunque titolo, di attività di somministrazione, di alimenti e bevande contenuti in bottiglie di vetro, bicchieri, lattine e simili;
- 2) L'assoluto divieto di consumo all'aperto di bevande alcoliche ovvero di bevande e di alimenti contenuti in bottiglie di vetro, bicchieri, lattine e simili;
- 3) È vietato altresì l'abbandono di bottiglie in vetro, lattine, vassoi, contenitori vari sia in vetro che in plastica, cartoni e simili, al fine di evitare pregiudizi e danni al decoro urbano ed ambientale, nonché possibili pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone.

Tali disposizioni non si applicano a coloro che consumano alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle rispettive aree di pertinenza autorizzate.

- 4) I titolari di esercizi commerciali, pubblici esercizi o attività artigianali hanno l'obbligo:
 - di posizionare appositi contenitori davanti alle proprie attività, ove i consumatori potranno depositare i rifiuti derivanti dalla somministrazione;
 - provvedere alla rimozione giornaliera di eventuali bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevande alcoliche, analcoliche ed alimenti derivanti dalla loro attività, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in concessione o comunque antistante, risulti perfettamente pulita;

